DIREZIONE POLITICHE SINDACALI E DEL LAVORO
UNITÀ OPERATIVA LEGISLAZIONE, IMMIGRAZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO

Roma, 15 Gennaio 2026
Prot. 56

ALLE ORGANIZZAZIONI CONFEDERATE
LORO SEDI

Oggetto: Conversione in legge del Decreto-legge n. 159/2025 – Misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile

Nel fare seguito alla circolare confederale prot. n. 1204 del 6 novembre u.s., si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni contenute nel **decreto-legge n. 159/2025** - recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile – alla luce delle novità introdotte dalla **legge di conversione 29 dicembre 2025, n. 198** (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025).

Il testo finale del provvedimento, nel confermare sostanzialmente le previsioni già contenute nel testo originario del decreto-legge, ha visto, nel corso dell'iter di conversione l'**inserimento di due nuovi articoli**, ovvero l'articolo **1 bis** e l'articolo **14 bis** (che eleva dal 10% al 60% il limite massimo entro cui i datori di lavoro con più di 50 dipendenti possono coprire la quota di riserva tramite convenzioni).

L'**articolo 1 bis**, in particolare, fissa, per gli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese turistico-ricettive**, un termine di **30 giorni** – decorrenti dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione in caso di somministrazione - **per l'erogazione ai lavoratori della formazione iniziale in materia di sicurezza** sul lavoro e dell'eventuale addestramento specifico.

La disposizione, in considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, introduce quindi, solo per talune imprese, una deroga al principio generale dell'articolo 37, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 a mente del quale la formazione e l'eventuale addestramento specifico devono essere erogati in occasione della costituzione del rapporto di lavoro.

A tale riguardo, va evidenziato come il tema della formazione iniziale su salute e sicurezza rappresenti uno snodo centrale anche per le imprese artigiane e, in generale per le micro e piccole imprese.

A seguito dell'emanazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, infatti, non è stata confermato la possibilità (prevista dai precedenti Accordi) di completare la formazione entro 60 giorni dall'assunzione qualora non fosse stato possibile erogare il corso anteriormente o contestualmente all'assunzione.

Si tratta di una tematica sulla quale la Confederazione ha più volte posto l'accento, sia nel corso dei diversi momenti di confronto con il Ministero del Lavoro che durante

l'iter di conversione del decreto, sollecitando l'individuazione di soluzioni che potessero facilitare l'adempimento dell'obbligo formativo da parte delle nostre imprese, tenuto conto delle loro peculiarità anche in termini di struttura organizzativa.

A seguito della novità normativa continueremo, quindi, a porre attenzione sulla tematica e valuteremo le soluzioni percorribili per rendere l'adempimento degli obblighi normativi compatibile con le esigenze delle imprese da noi rappresentate.

Rispetto agli ulteriori contenuti, nel provvedimento sono state **confermate** alcune positive previsioni, a partire dalla **revisione delle tariffe INAIL** attraverso l'incremento della riduzione di premio dovuta all'oscillazione in bonus dell'andamento infortunistico, nonché quella relativa al c.d. **badge di cantiere**, rispetto al quale sarà cruciale la fase attuativa al fine di assicurare una reale semplificazione ed avviare un percorso che consenta la digitalizzazione di procedure e adempimenti.

Si ricorda, inoltre, che i contenuti del provvedimento, unitamente a quelli della Legge di Bilancio 2026, saranno oggetto di un **webinar** illustrativo e di approfondimento previsto per **giovedì 22 gennaio**, a partire dalle ore 9.30, al quale sarà possibile partecipare **cliccando direttamente QUI**.

Revisione aliquote INAIL (articolo 1)

Viene confermata, a decorrere **dal 1° gennaio 2026**, la **revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico**, con esclusione per le imprese che abbiano riportato condanne definitive negli ultimi due anni per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le **modalità di attuazione** della revisione delle aliquote – la cui copertura è a carico del **bilancio INAIL** - saranno definite con **decreto del Ministero del Lavoro** da adottarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge.

Appalto, subappalto, badge di cantiere e patente a crediti (articolo 3)

La norma non ha subito modifiche sostanziali in sede di conversione.

Viene confermato, in primo luogo, il rafforzamento dell'attività ispettiva nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di **subappalto**, pubblico o privato.

Confermata anche la disciplina relativa al c.d. **badge di cantiere**, che sarà obbligatorio per le **imprese operanti nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto**, pubblico e privato, nonché per gli altri settori che saranno **individuati** entro 60 giorni da un **decreto ministeriale**, **sentite le organizzazioni datoriali** e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché la Conferenza Stato-Regioni.

Si evidenzia che il **badge non è immediatamente operativo**: sarà un **decreto del Ministero del Lavoro**, sentiti la Conferenza Stato-Regioni, il Garante per la Privacy e le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad individuare le **modalità di attuazione**.

Il termine per l'adozione del decreto è fissato in **60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione** (entrata in vigore lo stesso 30 dicembre 2025).

Hanno trovato conferma anche gli interventi in materia di **patente a crediti**, con particolare riferimento all'inasprimento delle **sanzioni** in caso di mancanza di patente, o di patente con punteggio inferiore a 15 crediti (con passaggio da 6 mila a 12mila euro), nonché di quelle relative alla presenza di **lavoratori irregolari** rispetto ai quali la

decurtazione dei crediti si applicherà, per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026, automaticamente al momento della notifica del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza.

Prevenzione e formazione (articolo 5)

In merito all'articolo 5, i cui contenuti sono stati sostanzialmente integralmente confermati, sia per quanto riguarda le disposizioni volte alla promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza che quelle di natura prevenzionale, si segnala una modifica in merito ai requisiti di sicurezza delle **scale verticali permanenti**.

In particolare, viene ripristinata la soglia dei **5 metri** (rispetto ai 2 metri previsti dal testo iniziale del decreto-legge) - e con inclinazione superiore a 75° - ai fini degli interventi necessari a prevenire le cadute dall'alto.

Viene, inoltre, previsto che per le **scale installate entro il 31 ottobre 2025**, le nuove disposizioni decorrono dal **1° febbraio 2026**.

Confermato, invece, quanto già previsto per i **sistemi di protezione** per le **cadute dall'alto**, rispetto ai quali va data priorità alle misure collettive – parapetti e reti di sicurezza – e, per i sistemi di protezione individuale, priorità, nella scelta, ai sistemi di trattenuta, posizionamento sul lavoro e accesso mediante funi rispetto ai sistemi di arresto caduta.

Nell'ambito delle misure di prevenzione, all'**articolo 15,** riguardante l'adozione entro 6 mesi di **linee guida** per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei **mancati infortuni** (c.d. **near miss**) da parte delle imprese con più di 15 dipendenti – è stato, invece, specificato che le linee guida saranno adottate tenendo conto di quanto già elaborato dall'INAIL, anche in collaborazione con le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici.

Le attuali procedure, pertanto, continuano ad avere validità fino al lavoro eventuale aggiornamento o integrazione in coerenza con le linee guida.

Requisiti soggetti formatori (articolo 6)

Nessuna modifica è stata introdotta rispetto alla disposizione che prevede l'adozione, entro **90 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto, in **Conferenza Stato-Regioni**, previa **consultazione delle parti sociali**, di un accordo finalizzato a definire i **criteri e** i **requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano formazione** su salute e sicurezza.

Confermati anche i criteri che dovranno essere disposti dall'Accordo al fine di individuare i soggetti formatori, ovvero competenza e certificata esperienza, adeguata organizzazione e risorse.

Si tratta di una previsione la cui attuazione dovrà essere attentamente monitorata, sia perché si inserisce in una fase transitoria di recepimento a livello regionale del nuovo Accordo Stato-Regioni, sia perché si prevede che i **nuovi criteri** dovranno essere **posseduti anche dai soggetti già accreditati** a livello regionale, ai fini della **conferma dell'accreditamento stesso**, con possibili quindi aggravi per i soggetti già operanti in tale ambito.

Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (articolo 14)

In sede di conversione, è stata confermata la previsione che subordina, a decorrere dal **1° aprile 2026**, la concessione dei benefici contributivi per le nuove assunzioni all'inserimento della *vacancy* da parte dell'impresa all'interno del SIISL.

La norma presenta diverse **criticità**, evidenziate dalla Confederazione anche nel corso dell'iter di conversione, a partire dal fatto che introduce un obbligo - che non appare giustificato - per l'accesso, da parte delle imprese, ai benefici legati alle nuove assunzioni.

L'inserimento all'interno del SIISL della vacancy diventa, infatti, uno strumento vincolante per l'accesso ai benefici, con la conseguenza di incidere sulle modalità e strategie di recruitment adottate dalle imprese.

Nell'ottica dell'attuazione della previsione – demandata ad un decreto ministeriale – sarà inoltre necessario garantire la piena operatività all'interno del SIISL delle Associazioni di categoria che, a livello territoriale, assistono le imprese negli adempimenti legati alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro.

Anche con riferimento alla possibilità, per le imprese e gli intermediari abilitati, di effettuare le **comunicazioni obbligatorie tramite il SIISL**, sarà necessario capire le possibili interazioni con gli ordinari servizi on line del Ministero del Lavoro (che restano validi ed utilizzabili) al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

Sorveglianza sanitaria (articolo 17)

Rispetto ai diversi interventi previsti dalla norma, tutti confermati in sede di conversione, si evidenzia la disposizione che include, tra la sorveglianza sanitaria, lo svolgimento di una visita medica, da effettuarsi in presenza di un **ragionevole motivo**, al fine di verificare che il lavoratore non si trovi sotto effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive, nel caso di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni.

Resta, infatti, necessario **precisare** la portata della locuzione **"ragionevole motivo"**, che appare indefinita e aperta ad ampia discrezionalità, nonché chiarire quale sia il soggetto a cui spetta la valutazione circa l'effettuazione della visita.

Nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
Riccardo Giovani

All. 1